

# Profili di rilevanza del trust in ambito IVA

Maddalena Cecci

Discussione - sottoposto a  
Valutazione Scientifica

**Cita come:** M. Cecci, *Profili di  
rilevanza del trust in ambito  
IVA*, in *Trusts*, 2022, 140.

**DOI:** 10.35948/1590-  
5586/2022.61

© 2022 Servizi per il trust  
S.r.l. - Tutti i diritti riservati

## Tesi

Non è condivisibile la tesi della Suprema Corte secondo la quale, in assenza di un esplicito riconoscimento della soggettività passiva del trust in campo IVA, il solo soggetto su cui grava l'imposta è il disponente.

Le operazioni sul fondo in trust, potenzialmente rilevanti ai fini IVA, vengono realizzate dal trustee in quanto gestore, ma l'indagine in merito alla sussistenza dei requisiti per l'assoggettamento ad IVA di una determinata operazione deve essere condotta guardando allo scopo e/o all'attività per la quale il trust è stato istituito.

La singolare struttura del trust richiede di porre su due diversi piani di indagine l'individuazione del presupposto soggettivo di cui agli artt. 4 e 5, D.P.R. IVA e la definizione del soggetto passivo nonché del debitore di imposta, così come enucleato dall'art. 17.

## The author's view

*The argument of the Supreme Court that considers that the only person on which the tax is charged is the settlor because there is no recognition of the passive subjectivity of the trust in the field of VAT is not acceptable.*

*The natural or legal person who carries out management operations - which may be relevant for VAT purposes - is the trustee, but the assessment in order to the existence of the VAT requirements for a transaction must be assessed in the light of the purpose and/or activity for which the trust was constituted.*

*The particular structure of the trust requires to place on two different investigation plans the identification of the subjective conditions ruled by artt. 4 and 5, D.P.R. no. 633/1972 and the definition of the taxable person and the person liable for payment of tax, as set out in art. 17, D.P.R. no. 633/1972.*

Sommario: § 1. Considerazioni introduttive - § 2. Il caso e le valutazioni della Cassazione - § 3. Brevi cenni sulla legislazione tributaria in materia di trust - § 4. La soggettività passiva del trust ai fini IRES ai sensi dell'art. 73 TUIR - § 5. La rilevanza del trust in quanto vincolo di destinazione nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 - § 6. Il trust e la soggettività passiva ai fini IVA - § 7. La generale disciplina della soggettività passiva ai fini IVA - § 8. La rilevanza del trust ai fini IVA - § 9. Le criticità delle argomentazioni della Suprema Corte - § 10. La natura "interposta" del trust auto-dichiarato quale (possibile) giustificazione della decisione. - § 11. Considerazioni conclusive

## § 1. Considerazioni introduttive

---

Con la sentenza [n. 17563 del 18 giugno 2021](#), la Suprema Corte si è pronunciata – ad onore del vero in maniera piuttosto “sbrigativa” – in merito alla delicata questione della soggettività passiva ai fini IVA in materia di trust. In tale circostanza, avallando la tesi per cui, in assenza di un’espressa previsione normativa, non può ritenersi attribuibile al trust una soggettività passiva ai fini IVA, i giudici di legittimità individuano il soggetto passivo dell’imposta nel disponente (che, nel caso di specie, coincide con il trustee, in quanto trattasi di un trust auto-dichiarato), riconoscendo che è rispetto a quest’ultimo che occorre valutare la sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell’applicazione del tributo.

La decisione in esame si fonda su motivazioni che manifestano tutte le difficoltà generate dalla frammentarietà della disciplina in materia di trust in quanto, da un lato, celano incongruenze di sistema - che emergono dal raffronto tra l’assenza di previsioni in merito alla soggettività ai fini dell’IVA (e delle altre imposte indirette) ed il riconoscimento del trust tra i soggetti passivi IRES - e, dall’altro, ravvisano – in maniera discutibile<sup>1</sup> – nel soggetto che ha costituito il trust, spogliandosi della titolarità del patrimonio in esso conferito, colui nei confronti del quale occorre compiere gli accertamenti volti a verificare se sussistono i presupposti per l’assoggettamento ad IVA degli atti di gestione del fondo del trust.

## § 2. Il caso e le valutazioni della Cassazione

---

Prima di addentrarsi nell’analisi delle questioni sollevate dalla pronuncia in commento, si ritiene utile ripercorrere brevemente i tratti salienti della vicenda sottoposta all’attenzione della Suprema Corte.

In particolare, nella fattispecie *sub iudice*, una s.r.l., in qualità di disponente e trustee di un trust c.d. auto-dichiarato, realizzava il trasferimento, in favore di due distinte compagini societarie, dell’intera proprietà superficiaria, con diritto di superficie anche sulle aree pertinenziali, di un complesso immobiliare.<sup>2</sup> Tale atto veniva assoggettato ad IVA ma, a parere dell’ufficio, il trust non rientrerebbe tra i soggetti passivi ai fini del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e, pertanto, con avviso di liquidazione, veniva richiesto, in luogo dell’IVA, il versamento dell’imposta di registro proporzionale in misura pari al 9%.

Secondo l’opinione dei giudici del primo grado – confermata poi anche dalla Commissione regionale – il ricorso avverso il predetto atto, presentato dal notaio in qualità di responsabile d’imposta, meritava accoglimento poiché – come riportato, seppur in maniera abbastanza nebulosa, nel testo del provvedimento della Suprema Corte – l’effetto proprio del trust non doveva essere quello di dar vita ad un nuovo

soggetto, bensì quello di istituire un patrimonio con vincolo di destinazione e, pertanto, “la cessione a terzi di beni immobili conferiti nel trust andava ricondotta al disponente”.

A fronte di tali statuizioni, l’Agenzia delle Entrate, soccombente in ambedue i giudizi, presentava ricorso in Cassazione eccependo l’erroneità del principio di diritto posto a fondamento delle decisioni di merito, giacché la natura imprenditoriale dell’atto e, quindi, la sua assoggettabilità ad IVA, non avrebbe dovuto essere valutata tenendo conto dell’attività svolta dal trustee<sup>3</sup> in proprio, per affari personali, bensì di quella svolta in ragione del mandato ad esso attribuito con riferimento alla gestione del trust.

L’Ente impositore osservava conclusivamente che, nel caso di specie, la non commercialità dell’attività appariva dagli atti con tutta evidenza, dovendosi escludere tanto che l’attività devoluta al trustee potesse essere ricondotta nell’alveo dell’art. 2195 c.c., quanto che l’art. 4, comma 1, D.P.R. IVA, nella parte in cui estende la disciplina alle attività comunque svolte avvalendosi di organizzazione imprenditoriale, potesse costituire un valido appiglio, e richiedeva, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro, che l’operazione venisse assoggettata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La Corte si pronunciava nel senso dell’infondatezza del ricorso e sosteneva, in particolare, che, nel caso in esame, essendo l’imposta dovuta dal disponente, a quest’ultimo avrebbe dovuto farsi riferimento per verificare la sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento ad IVA dell’operazione.

A supporto della propria decisione, i Supremi Giudici ponevano essenzialmente due argomenti: secondo il primo – *prima facie* del tutto inconferente –, poiché il trust costituisce un vincolo, non si manifesterebbe alcun presupposto impositivo, per il quale risulta necessario un trasferimento effettivo di ricchezza (assente *a fortiori* nel trust auto-dichiarato); con il secondo, veniva, invece, evidenziato che, giacché l’ordinamento riconosce la soggettività passiva del trust unicamente ai fini IRES per effetto dell’art. 73 TUIR, in assenza di una puntuale previsione, deve escludersi il medesimo riconoscimento anche ai fini IVA, con l’ulteriore conseguenza per cui il solo soggetto su cui grava l’imposta è il disponente.

Orbene, benché ancorate su assunti astrattamente corretti, le conclusioni raggiunte in quella che, agli atti, si registra come la prima circostanza in cui la Corte viene chiamata a pronunciarsi sul trust in materia di IVA, non risultano certo incoraggianti: ed invero, ponendosi a valle di un *iter* che, stando al contenuto della pronuncia, difetta di logicità, le statuizioni della Suprema Corte denotano un’evidente confusione in merito alla definizione degli effetti della costituzione del vincolo rappresentato dal trust nonché ai ruoli assunti dai soggetti in esso coinvolti; confusione che si ripercuote in maniera inevitabile sulla corretta individuazione del regime fiscale degli atti riguardanti la gestione dei beni conferiti in trust.

### § 3. Brevi cenni sulla legislazione tributaria in materia di trust

---

Orbene, come accennato, la fattispecie così inquadrata offre l'opportunità di analizzare la complessa questione - probabilmente mai compiutamente affrontata - della soggettività tributaria del trust in ambito IVA o, meglio, come si dirà oltre, della posizione che può attribuirsi a tale strumento nella disciplina che regola tale comparto impositivo.

A tale proposito, in via preliminare, occorre volgere l'attenzione al contesto normativo di riferimento che, come noto, risulta contraddistinto da una visione non univoca, che emerge tanto dal raffronto tra l'ambito fiscale e quello civilistico quanto dall'impostazione adottata dal legislatore tributario.

Ed invero, sotto il primo profilo, occorre ricordare che, sebbene l'ordinamento interno abbia accolto lo strumento del trust mediante la ratifica della Convenzione de l'Aja del 1985, avvenuta attraverso la [L. 16 ottobre 1989](#), n. 364, il legislatore non è mai intervenuto nella stesura di una puntuale disciplina civilistica. Ne deriva che, ancora oggi, ai fini della definizione del trust su un piano prettamente giuridico, occorre considerare proprio il dettato della Convenzione de l'Aja che, all'art. 2, qualifica tale strumento non già quale soggetto bensì come un insieme di rapporti giuridici attraverso i quali il disponente trasferisce beni al trustee affinché quest'ultimo li impieghi per realizzare il programma delineato nell'atto istitutivo.<sup>4, 5</sup>

In tale contesto, per quanto qui di rilievo, muovendo dalla scarna ricostruzione civilistica ritraibile dalla predetta normativa che nega una soggettività giuridica propria al vincolo del trust in quanto tale, deve, da un lato, escludersi l'imputabilità diretta di rapporti giuridici in capo al trust e, dall'altro, riconoscersi che, per ogni relazione giuridica con terzi, il trust viene "rappresentato" dal trustee. Onde evitare fraintendimenti, preme sottolineare che, giacché il trust non risulta un soggetto giuridico, la posizione assunta dal trustee non discende dal ruolo di "legale rappresentante" bensì dalla titolarità "formale" dei rapporti giuridici riconducibili al fondo in trust.<sup>6</sup>

Quanto al quadro delineatosi nel sistema tributario - che inevitabilmente risente dell'assenza appena accennata di una compiuta disciplina sul piano civilistico -, non può non rilevarsi come la scelta del legislatore di sancire la sola soggettività passiva ai fini IRES abbia dato spazio a plurime letture della giurisprudenza e della prassi con riferimento agli altri comparti impositivi;<sup>7</sup> ne sono necessariamente derivati approcci diversificati, con inevitabili incongruenze logiche, di cui la sentenza in commento è - con tutta evidenza - chiara manifestazione.

## § 4. La soggettività passiva del trust ai fini IRES ai sensi dell'art. 73 TUIR

---

Volgendo l'attenzione all'ambito tributario, si rende opportuno ricordare che una significativa svolta deve essere ravvisata nella modifica apportata al D.P.R. n. 917 del 1986 in materia di imposte sui redditi (TUIR) per il tramite della Legge finanziaria del 2007.<sup>8</sup>

Con tale intervento, in particolare, il legislatore ha definitivamente riconosciuto l'appartenenza del trust, tanto nella sua veste di trust opaco, quanto laddove si mostri trasparente per effetto della presenza dei beneficiari di reddito individuati, ai soggetti passivi IRES di cui all'art. 73 TUIR: ciò è stato compiuto, più nel dettaglio, attraverso l'assimilazione,<sup>9</sup> in ragione dell'attività effettivamente svolta nonché della residenza fiscale, rispettivamente, agli enti commerciali residenti di cui al comma 1, lett. b) del predetto art. 73, se l'oggetto del trust è, in via esclusiva o principale, l'esercizio di attività commerciali, agli enti non commerciali residenti identificati dall'art. 73, comma 1, lett. c), se l'oggetto esclusivo o principale non è l'esercizio di attività commerciali e, da ultimo, agli enti non residenti di cui al comma 1, lett. d), art. 73, se il trust<sup>10</sup> risulta residente all'estero e indipendentemente dall'attività svolta.

Come rilevato in dottrina, la scelta di procedere alla soggettivizzazione del trust ai fini IRES trae origine dalla natura di patrimonio segregato del medesimo ovvero di organizzazione di beni che non può dirsi appartenente ad alcun altro soggetto passivo di imposta.<sup>11</sup>

Per completezza, pare opportuno sottolineare che questa "entificazione" si rivela una "finzione giuridica" laddove l'atto istitutivo del trust preveda dei beneficiari di reddito c.d. individuati che, come la norma stessa statuisce, risultano, per trasparenza, i soggetti titolari del reddito di capitale sottoposto a tassazione e, dunque, coloro che manifestano la capacità contributiva in relazione alla quale viene richiesto il pagamento delle imposte sui redditi per gli utili prodotti dall'attività del trust.<sup>12</sup>

Ciò posto, nell'economia di questa trattazione, occorre prestare attenzione ad un ulteriore profilo della disciplina dettata per il trust ai fini IRES; si tratta, in particolare, dei criteri di accertamento della commercialità del trust, funzionali a verificare la tipologia di attività effettivamente svolta con i beni in esso trasferiti (*i.e.* l'oggetto principale dell'ente) e a definire, di conseguenza, le modalità di determinazione del reddito.

In questo senso, è stato osservato dalla dottrina<sup>13</sup> che, proprio in ragione dell'assimilazione del trust agli enti individuati nell'art. 73 TUIR, assumono rilievo, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, che sanciscono, rispettivamente, che "l'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge,

all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata” - intendendosi per oggetto principale “l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto” - e che “in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato [...]”.

Muovendo da tali previsioni, le peculiarità del trust rispetto agli altri enti escludono che possa darsi spazio ad una pedissequa applicazione delle norme indicate, rispetto alle quali si rende, infatti, opportuno elaborare un'interpretazione di “atto costitutivo” e di “statuto” particolarmente ampia e da intendersi come generale disciplina negoziale dei beni, degli atti e dei rapporti che fanno capo ad un soggetto, di modo da ricondurre a tale nozione finanche l'atto istitutivo del trust. Ne deriva, quindi, che, per consentire di svolgere le anzidette valutazioni in merito alla natura commerciale o meno dell'attività per cui il trust è stato costituito, all'interno dell'atto istitutivo deve essere compiutamente indicato lo scopo del trust e l'attività che appare funzionale al raggiungimento dello scopo principale od esclusivo.<sup>14</sup>

## § 5. La rilevanza del trust in quanto vincolo di destinazione nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

---

Avendo ora riguardo alle imposte indirette, si ricorda che, seppur in maniera non certo limpida – e l'ondivaga giurisprudenza di legittimità in materia ne è ampia dimostrazione –, il legislatore ha attribuito rilievo al trust in quanto vincolo di destinazione nel comparto dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Ed invero, come ben noto, a seguito della modifica intervenuta per effetto dell'art. 2, comma 47, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, è stata “(re)istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione [...]”.

Per quanto di rilievo ai fini del presente commento – e senza addentrarsi in considerazioni ampiamente sviscerate dalla più autorevole dottrina –,<sup>15</sup> preme ricordare che, dopo una *querelle* che si auspica essere finalmente giunta al suo epilogo, la giurisprudenza e – stando alle più recenti indicazioni –<sup>16</sup> anche la prassi sono pervenute alla conclusione per cui l'estensione del perimetro oggettivo dell'imposta anche alla “... costituzione dei vincoli di destinazione” non determina automaticamente l'insorgere del presupposto impositivo rilevante ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 poiché, come si è chiarito (peraltro anche nella sentenza in commento, seppur in termini evidentemente decontestualizzati), il presupposto richiesto ai fini dell'applicazione

dell'imposta in esame risulta integrato unicamente al momento (pur sempre eventuale) dell'effettivo arricchimento dei beneficiari del trust.

## § 6. Il trust e la soggettività passiva ai fini IVA

---

Diversamente da quanto osservato sul piano delle imposte sui redditi e dell'imposta sulle successioni e donazioni, alcuna scelta legislativa è stata compiuta con riferimento al comparto IVA, dove non si ravvisano previsioni in materia di trust.

A ben vedere, le ragioni di tale silenzio potrebbero ricercarsi nella stessa struttura dell'imposta, la quale presenta un nesso – quanto meno *prima facie* – difficilmente scindibile tra la soggettività giuridica e la soggettività tributaria e finanche nell'assenza di una previsione che definisca compiutamente il presupposto del tributo.<sup>17</sup>

Tuttavia, proprio la previsione di cui all'art. 73 TUIR, riconoscendo la possibilità per il trust di esercitare attività commerciale e di imputare in capo al medesimo gli utili prodotti, ha, sin da subito, generato interrogativi in merito alla rilevanza anche ai fini delle altre imposte, quali l'IVA (e l'IRAP), connesse all'esercizio di un'attività di tale natura; interrogativi a cui, per quanto di rilievo in questa sede, è stata fornita già una prima risposta in favore della soggettività passiva del trust anche ai fini IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate con la circolare [n. 48/E](#) del 2007, ove si legge che “[...]il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita IVA”.<sup>18</sup>

Accanto a tali – non irrilevanti seppur meramente pratiche – indicazioni dell'Erario, preme rilevare che, diversamente dalla giurisprudenza, la dottrina ha senza indugio osservato che l'intervento con cui è stato modificato l'art. 73 TUIR dovrebbe ritenersi idoneo ad assumere una portata più ampia: in questo senso, si è, invero, evidenziato che l'apertura alla “soggettivizzazione” del trust nel comparto delle imposte dirette dovrebbe condurre a fornire una risposta in merito all'individuazione del soggetto passivo anche negli altri comparti, nell'ambito dei quali l'attuazione del programma volto al perseguimento dello scopo del trust può verosimilmente determinare l'insorgere dei relativi presupposti impositivi.<sup>19</sup>

In tale contesto, in replica alle considerazioni di coloro i quali hanno ritenuto opportuno giustificare la limitata soggettività tributaria del trust sulla base di ragioni squisitamente tecniche, è stata, dunque, eccepita la maggiore logicità di un'interpretazione sistematica dell'art. 73 TUIR, che riconosca al trust – ovviamente alla presenza dei presupposti richiesti dal dettato normativo – la capacità di acquisire la rilevanza di soggetto passivo anche negli altri comparti, tra cui quello IVA. In tal maniera, risulterebbe certamente più agevole superare (o, ancor prima, evitare) gli inconvenienti di natura pratica che potrebbero insorgere nelle ipotesi di accertamento per più imposte a carico di un trust opaco, costituito al precipuo scopo di condurre un'attività commerciale, laddove, a

seguito di verifiche, la pretesa in merito alle imposte sui redditi verrebbe indirizzata nei confronti del trust “entificato” ex art. 73 TUIR mentre, per la maggiore IVA, l’ufficio dovrebbe (senza, a ben vedere, più precise indicazioni normative) individuare evidentemente un altro soggetto rispetto al quale, come meglio si tenterà di chiarire, non sarebbero comunque ravvisabili collegamenti idonei a giustificare un prelievo impositivo.<sup>20</sup>

## § 7. La generale disciplina della soggettività passiva ai fini IVA

---

Muovendo da tali premesse, per meglio delineare la collocazione del trust in ambito IVA, sembra opportuno dare spazio – senza presunzione di esaustività – ad una preliminare trattazione della disciplina generale della soggettività passiva in tale comparto impositivo.

Anzitutto, occorre ricordare brevemente che l’imposta sul valore aggiunto rientra nella categoria delle imposte reali, le quali si caratterizzano per una ricostruzione della fattispecie imponibile e, in particolare, del presupposto impositivo che, diversamente da quel che accade per le imposte personali (*i.e.* imposte sui redditi), prescinde dalla natura del soggetto passivo e si fonda unicamente sull’elemento oggettivo.

Tale assunto di fondo disvela già il terreno scivoloso che dovrà percorrere l’interprete nell’analisi dei profili soggettivi in ambito IVA; analisi che, a ben vedere, deve essere intrapresa tenendo conto dei – distinti ma correlati – concetti di presupposto soggettivo, soggetto passivo e debitore dell’imposta.<sup>21 22</sup>

Orbene, andando con ordine, occorre evidenziare che il dettato normativo di riferimento si ravvisa, anzitutto, nella direttiva 2006/112/CE, la quale, all’art. 9, disciplina il presupposto soggettivo per l’assoggettamento di una data operazione ad IVA disponendo che esso viene integrato da “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività” intendendosi per “«attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità”.

Da tale previsione – astrattamente applicabile ad un vasta platea di destinatari – risulta possibile ricavare un dato di estrema importanza ai fini dell’analisi della sentenza in commento: ciò che rileva ai fini dell’assoggettamento ad IVA di una determinata operazione non è certo la forma giuridica assunta da colui che compie l’operazione quanto, piuttosto, la natura economica dell’attività che tale soggetto svolge e nell’ambito della quale la cessione di beni o la prestazione di servizi viene effettuata.<sup>23</sup>

Il quadro normativo rilevante ai fini della presente analisi si compone, inoltre, della disposizione di cui all'art. 193 della medesima direttiva IVA, che si occupa di prevedere le condizioni per l'acquisizione dello *status* di soggetto passivo e debitore di imposta. In particolare, la richiamata norma sancisce, infatti, che "l'IVA è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile", con la conseguenza per cui la soggettività passiva viene collegata all'esecuzione delle operazioni rilevanti.

Orbene, ambedue le norme comunitarie trovano la propria trasposizione in ambito interno con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 rispettivamente negli artt. 4 e 5, per quanto riguarda la definizione del presupposto soggettivo, e nell'art. 17, con più puntuale riferimento alla definizione del soggetto passivo e del debitore di imposta.

Senonché, come da più parti osservato, il recepimento della direttiva non è stato realizzato in maniera compiutamente fedele dal legislatore nazionale il quale, soprattutto con riferimento alla definizione del requisito soggettivo, ha riportato una serie di discordanze dalle quali sono persino sorti dubbi in merito alla conformità della normativa interna con quella comunitaria.<sup>24</sup>

Avendo riguardo alle citate previsioni, nel definire il requisito soggettivo, richiesto, insieme a quello oggettivo e a quello territoriale, dall'art. 1 del D.P.R. IVA, per l'assoggettamento di un'operazione ad IVA, gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispongono, in particolare, che l'operazione di cessione di beni e prestazioni di servizi rileva unicamente se effettuata nell'ambito di un'attività economica che può estrinsecarsi nell'esercizio di impresa ovvero di arti o professioni.

Per quanto qui di maggiore rilievo, l'art. 4 cit. prevede che per attività di impresa si intende l'esercizio, in forma abituale, ancorché non esclusiva, di attività di natura commerciale o agricola, così come definita dagli artt. 2195 c.c. e 2135 c.c., per cui non rileva la predisposizione di una organizzazione di impresa, inteso come l'allestimento di un complesso di capitali, mezzi e collaboratori; tale ultimo requisito di carattere "organizzativo" viene, invece, richiesto per il riconoscimento del requisito soggettivo ai fini IVA laddove l'attività abbia una natura diversa da quella commerciale di cui all'art. 2195 c.c.

La previsione dell'art. 4 prevede, inoltre, al comma 2, che la soggettività ai fini IVA debba ritenersi presuntivamente riconosciuta in capo a due categorie di soggetti; si tratta, in particolare, delle società essenzialmente commerciali e degli altri enti pubblici o privati tra cui si ravvisano – per quanto qui di interesse – anche le altre organizzazioni senza personalità giuridica, purché abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole.<sup>25</sup>

Il contenuto dell'art. 5 attribuisce, invece, autonomo rilievo all'esercizio di arti e professioni, per tale intendendosi "l'esercizio per professione abituale, ancorché non

esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse”.

Ebbene, l'accennata difformità rispetto al dettato comunitario emerge chiaramente già da un - necessariamente - sommario esame delle disposizioni richiamate, con le quali il legislatore nazionale, da un lato, richiede che l'attività nell'ambito della quale vengono compiute le operazioni debba essere realizzata in forma abituale e, dall'altro, si preoccupa di sancire la presunzione di commercialità per alcune categorie di soggetti. Ne deriva, dunque, una particolare attenzione alle modalità di esercizio dell'attività e alla veste giuridica dei soggetti, con conseguente attribuzione di un minor rilievo all'elemento, ritenuto invece principale dalla normativa comunitaria, ravvisato nella sola effettuazione delle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito di un'attività economica.<sup>26</sup>

Quanto, invece, alla previsione volta a definire il “soggetto passivo” IVA, occorre evidenziare che, anche in ragione della nuova rubrica “debitori di imposta”, l'art. 17 del medesimo D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sancisce una generale sovrapposizione tra i due concetti disponendo testualmente che “l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo”.

Come si evince chiaramente dal dato normativo, nel comparto IVA, il debitore di imposta - titolare dell'obbligo di porre in essere i relativi adempimenti sostanziali e formali - viene generalmente identificato nel soggetto passivo, ovvero in colui che, integrando il requisito soggettivo, realizza operazioni soggette all'imposta.<sup>27</sup>

Pertanto, ferme le riportate incongruenze con il dettato comunitario, l'analisi condotta consente di pervenire all'approdo per cui soggetto passivo ai fini IVA è colui che è tenuto al pagamento di tale imposta nei confronti dell'erario in quanto, nell'esercizio dell'attività d'impresa ovvero di attività diversa organizzata in forma imprenditoriale (presupposto soggettivo), realizza - in concomitanza con l'integrazione dell'ulteriore requisito della territorialità - il presupposto oggettivo sancito ai fini IVA e rappresentato, in particolare, dal compimento di un'operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi.

Pare quindi opportuno osservare, in particolare, che, prescindendo - quanto meno parzialmente - dall'assunzione di una determinata forma giuridica, la soggettività passiva, da un lato, richiede l'esecuzione di operazioni rilevanti ai fini IVA, e, conseguentemente, l'idoneità a divenire titolare di un rapporto giuridico in forza del quale le operazioni vengono compiute e, dall'altro, risulta collegata, come visto, alla individuazione del debitore dell'imposta, con sostanziale coincidenza delle due figure.

Ciò consente definitivamente di sostenere che, come rilevato in dottrina, sebbene l'IVA rientri nel novero delle imposte reali, in una prospettiva non solo pratica ma che tenga necessariamente in considerazione altresì il principio costituzionale della capacità contributiva, permane l'esigenza di individuare un collegamento soggettivo che consenta di accostare il presupposto impositivo al soggetto passivo.<sup>28</sup>

## § 8. La rilevanza del trust ai fini IVA

---

Orbene, tracciate le coordinate generali, risulta utile sin da subito osservare che, a parere della più autorevole dottrina, se è vero che l'impianto normativo non menziona espressamente il trust tra i soggetti passivi ai fini IVA, è altrettanto vero che alcuna disposizione di segno negativo si ravvisa a riguardo e, soprattutto, che, come rilevato, la soggettività passiva ai fini IVA non risulta correlata alla particolare forma giuridica del soggetto (salvo l'ipotesi della presunzione di commercialità delle società) bensì all'attività di natura commerciale o agricola da questi svolta ovvero alla gestione imprenditoriale con la quale un'attività diversa viene organizzata.

In tale contesto, si è dunque ritenuto ragionevole ravvisare nell'ampia previsione di cui all'art. 4, comma 2, D.P.R. IVA - che, tra coloro che possono esercitare attività presuntivamente rilevante ai fini IVA, inserisce finanche "altri enti pubblici e privati ... o altre organizzazioni senza personalità giuridica" -, un valido fondamento per ricondurre il trust tra i potenziali soggetti passivi IVA; ciò - chiaramente - laddove vengano integrate le condizioni previste dall'art. 4 cit.<sup>29</sup>

Secondo questa lettura, tale conclusione risulta, peraltro, avvalorata dall'impianto comunitario e, in particolare, dal dettato normativo dell'art. 9 della direttiva IVA, il quale parimenti enuclea una nozione particolarmente ampia di soggetto passivo IVA in cui ben potrebbe ricondursi anche il trust.<sup>30</sup>

Ebbene, muovendo da tali premesse, la dottrina sopra richiamata ha rilevato che, nel momento in cui si accoglie la tesi della potenziale riconducibilità del trust nel novero dei soggetti passivi ai fini IVA nei termini anzidetti, occorre, innanzitutto, volgere l'attenzione al profilo - delicato e dirimente in tale comparto impositivo, ma solo frettolosamente e, verosimilmente, erroneamente affrontato dalla sentenza qui in commento - che attiene all'accertamento della tipologia di attività svolta dal trust, per il tramite del trustee quale "amministratore" del fondo. A questo riguardo, come da più parti osservato,<sup>31</sup> in ragione della stretta correlazione che si ravvisa tra l'imposta sui redditi e l'IVA, non può prescindere dalle previsioni dettate dall'art. 73 TUIR nonché dall'art. 149 TUIR (ed oggetto di una più compiuta analisi nel paragrafo 3.1.). Ne deriva, quindi, che la determinazione dell'oggetto - commerciale o non commerciale - del trust dovrà essere individuata, anche ai fini IVA, tenendo conto del contenuto dell'atto istitutivo.<sup>32</sup>

Giunti a tale approdo, va da sé che l'accertamento dei presupposti ai fini dell'applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per quanto riguarda le operazioni afferenti alla gestione del trust non può che interessare proprio il trust e, dunque, l'attività in funzione della quale esso è stato costituito, di cui il trustee si occupa in forza delle previsioni dell'atto istitutivo ed osservando le indicazioni del disponente.

Nell'economia di questa trattazione, giova osservare che la conclusione appena raggiunta in merito alla necessità di tenere in considerazione il trust in quanto tale ai fini della determinazione della natura dell'attività nell'ambito della quale una data operazione è stata svolta deve ritenersi valida anche laddove non si intendesse accogliere la tesi della soggettività passiva IVA del trust.

Ed invero, ponendosi nella prospettiva di chi – come i Giudici di legittimità nel caso in esame – esclude la soggettività passiva del trust, se effettivamente si tiene conto del rapporto tra la gestione del trust e la figura del trustee e lo si declina nell'ambito della disciplina che delinea la generale soggettività passiva ai fini IVA, più di un dubbio può sollevarsi in merito alla valida riconducibilità del trust ai soggetti passivi così come individuati dal D.P.R. IVA.

Ciononostante, non pare corretto escludere qualsiasi tipo di rilevanza del trust in quanto tale poiché la dissociazione<sup>33</sup> che emerge innegabilmente tra il soggetto che realizza le operazioni di gestione (il trustee) ed il trust, il quale, in concreto, configura l'oggetto su cui l'attività viene effettivamente esercitata, non pare certo idonea a negare che l'indagine in merito al presupposto impositivo, che – come si è visto all'inizio – si concentra sulla natura dell'attività nell'ambito della quale le operazioni vengono compiute, possa prescindere dal trust stesso ed interessare, per contro, il trustee o persino il disponente.

In tale contesto, parrebbe, dunque, sostenibile che, ai fini dell'accertamento dell'attività di gestione del trust e della verifica in ordine alla commercialità della medesima, alcun rilievo possa assumere l'eventuale attività – anche se astrattamente riconducibile all'ambito di applicazione del D.P.R. IVA – che il trustee (ancorché coincidente con il disponente, come nel caso di trust auto-dichiarato) conduce per i propri interessi personali, né, men che meno, quella del disponente (che non sia anche trustee, come nella ordinaria struttura del trust).<sup>34</sup>

D'altra parte, argomenti favorevoli a tale ricostruzione possono essere ricavati dalla giurisprudenza comunitaria della sentenza del 20 giugno 1996, *Wellcome trust*, causa C-155/94, in cui, chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti in ordine alla rilevanza ai fini IVA dell'attività di vendita da parte di un trustee di azioni e titoli conferiti in trust, la Corte di Giustizia ha implicitamente sottolineato che l'attività condotta dal trustee nella gestione del trust debba ritenersi del tutto autonoma e riconducibile al centro di imputazione del trust in quanto tale; centro di imputazione di cui il trustee è – a ben vedere – un mero amministratore.<sup>35</sup>

Ne deriva, quindi, che, non riscontrandosi impedimenti alla possibilità di ravvisare nel trust un centro di imputazione autonomo rispetto tanto al trustee e/o al disponente quanto al beneficiario,<sup>36</sup> occorre mantenere nettamente distinta l'attività esercitata dal trustee (sia esso anche disponente) nell'ambito della gestione del trust medesimo dall'attività esercitata dal trustee in maniera separata.<sup>37</sup>

Ciò posto, ricordando che il presente ragionamento trae origine dalla premessa secondo cui la particolare configurazione giuridica del trust potrebbe giustificare un riadattamento dei principi che regolano la soggettività passiva di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, avendo riguardo alle operazioni poste in essere dal trustee (eventualmente anche disponente) ai fini della gestione del trust, può osservarsi che l'assoggettamento ad IVA di tali operazioni giuridicamente realizzate dal trustee in attuazione di negozi conclusi non in proprio bensì in qualità di gestore del trust potrebbe determinare, in effetti, l'insorgere di una soggettività passiva non già del trust bensì del trustee limitatamente alle operazioni compiute per la gestione del trust. Ciò, si badi bene, unicamente laddove si accerti che, guardando all'atto istitutivo del trust, questo sia preposto allo svolgimento di attività commerciale.

Quanto appena rilevato conduce ad osservare che la singolare struttura del trust fatica ad inserirsi nelle maglie delle disposizioni che regolano la soggettività passiva IVA; a questo punto, sembrerebbe, dunque, condivisibile la scelta di porre su due diversi piani di indagine l'individuazione del presupposto soggettivo di cui agli artt. 4 e 5, D.P.R. IVA e la definizione del soggetto passivo nonché del debitore di imposta, così come enucleato dall'art. 17 cit.

Ed invero, in tale prospettiva, si mostra valida la tesi per cui la soggettività passiva IVA ed il relativo obbligo di provvedere alla liquidazione dell'imposta dovuta rispetto alle operazioni effettuate nella gestione del trust – attingendo naturalmente al patrimonio del trust stesso in quanto è in capo al trust che si riversano gli effetti delle operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere dal trustee sul medesimo – debbano essere ricondotti al trustee.

Ciò, tuttavia, non può certo validamente escludere che il presupposto soggettivo delineato dagli artt. 4 e 5 cit. debba essere accertato guardando al trust in quanto tale e, dunque, allo scopo per il quale questo è stato costituito; scopo che, a ben vedere, dovrà richiedere l'esercizio di un'attività rientrante tra quelle individuate nelle predette previsioni.

In altri termini, se è vero che la tesi secondo cui l'assenza della soggettività giuridica in capo al trust può rappresentare, nelle particolarità del comparto IVA, una condizione preliminare che ostacola il riconoscimento di una soggettività tributaria, è altrettanto vero che non può negarsi l'attribuzione al trust in quanto tale di un'autonoma rilevanza quanto meno ai fini della determinazione dell'attività che viene su di esso svolta per il

tramite del trustee e, dunque, ai fini della sussistenza del presupposto primario (*i.e.* esercizio dell'attività economica di cui agli artt. 4 e 5 cit.) per l'applicazione dell'IVA.

A questo punto, vale la pena osservare che il ruolo del trustee riveste un carattere strumentale rispetto all'obiettivo del trust e pratico rispetto alle obbligazioni sorte in capo al medesimo, risolvendosi, sotto tale ultimo profilo, nell'esecuzione di adempimenti materiali connessi al versamento delle imposte.<sup>38</sup>

A soluzioni non dissimili da quelle sopra illustrate in merito all'autonoma rilevanza ai fini IVA del trust potrebbe peraltro giungersi muovendo da un parallelismo con la disciplina che il legislatore ha puntualmente dettato in materia di fondi di investimento, giacché il rapporto tra il fondo medesimo e la società di gestione del risparmio (SGR) può, in effetti, essere assimilato a quello che intercorre tra trust e trustee. Avendo particolare riguardo alla struttura propria del fondo di investimento, non può che rilevarsi, infatti, che un utile raffronto tra i due istituti può essere sviluppato valorizzando, da un lato, la natura di patrimonio autonomo, distinto e separato da quello della SGR che lo gestisce<sup>39</sup> e, dall'altro, la conseguente netta distinzione tra l'attività su di questo svolta – seppur mediante il tramite della gestione della SGR – ed il *business* proprio della SGR.<sup>40</sup>

Muovendo da tali premesse, è chiaro, dunque, come la *ratio* della previsione che, ai sensi dell'art. 8, D.L. 25 settembre 2001, n. 351 identifica la SGR quale “soggetto passivo ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle operazioni dei fondi immobiliari da essa istituiti”, specificando che “l'imposta sul valore aggiunto è determinata e liquidata separatamente dall'imposta dovuta per l'attività della società ... ed è applicata distintamente per ciascun fondo” e che “al versamento dell'imposta si procede cumulativamente per le somme complessivamente dovute dalla società e dai fondi”, possa ravvisarsi nella specifica esigenza di individuare nel soggetto giuridicamente riconosciuto come titolare del potere di compiere operazioni sul fondo di investimento colui a cui richiedere l'esecuzione degli adempimenti relativi all'assolvimento dell'imposta dovuta dai fondi per l'attività in funzione della quale questi sono costituiti, riconoscendosi però per ciascun fondo e per la propria specifica attività gli indici di capacità contributiva connessi al versamento dell'IVA.

Ebbene, la predisposizione di un dettato normativo *ad hoc* rivela – neppure troppo indirettamente – che un soggetto quale la SGR non avrebbe potuto agevolmente assumere la qualifica di soggetto passivo e debitore di imposta così come delineato dal D.P.R. IVA; la soggettività IVA della SGR appare, in effetti, diversa e – in ragione della funzione svolta rispetto al fondo nonché dell'assenza di una specifica autonomia giuridica del medesimo – connessa alla necessità di identificare l'effettivo realizzatore delle operazioni quale colui che cura gli adempimenti e corrisponde, attingendo alle risorse del fondo, l'IVA che risulta dalle operazioni effettuate per l'esercizio dell'attività rilevante ai fini IVA del (e/o sul) fondo.<sup>41</sup>

Da questo angolo visuale, quanto ritraibile dalle previsioni in materia di fondi di investimento potrebbe astrattamente rivelarsi valido anche per lo strumento del trust poiché, nei termini sopra descritti, potrebbe ben ravvisarsi altresì nel patrimonio segregato dal disponente quella stessa propria e autonoma capacità contributiva tassabile che, pur in assenza di una soggettività giuridica, l'impianto normativo consente di riconoscere in capo al fondo.

Conclusivamente – e, soprattutto, ai fini del presente commento –, si rende opportuno precisare che, salvo discutere in merito alla generale ammissibilità nel nostro ordinamento del trust auto-dichiarato, quanto sin qui osservato deve ritenersi certamente valido anche nell'ipotesi, ricorrente nel caso di specie, in cui il disponente sia anche il trustee: la costituzione di un trust determina, infatti, la fuoriuscita dei beni in esso trasferiti dal patrimonio del disponente e, quindi, la creazione di un patrimonio separato e autonomo sia che il disponente decida di nominarsi anche trustee, sia che ritenga opportuno attribuire ad altri la gestione dei beni in trust per lo scopo individuato nel medesimo.

## § 9. Le criticità delle argomentazioni della Suprema Corte

---

Orbene, le considerazioni fin qui elaborate in merito alla disciplina generale in materia di soggettività passiva ai fini IVA e agli argomenti a supporto dell'attribuzione di un'autonoma rilevanza in capo al trust in tale comparto impositivo, conducono ad osservare con occhio necessariamente critico le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte nel caso in esame; e ciò, a ben vedere, per due ordini di ragioni.

Sotto un primo profilo, appare, infatti, eccessivamente *tranchant* (oltreché del tutto fuorviante) l'argomento addotto dai Giudici di legittimità secondo cui, poiché la costituzione del vincolo mediante l'istituzione del trust non determina l'insorgere di alcun presupposto impositivo, si deve escludere la riconducibilità del trust nel novero dei soggetti passivi IVA e spostare l'attenzione in merito alla verifica della sussistenza dei presupposti dell'imposta in parola in capo al disponente.<sup>42</sup>

A ben vedere, una simile considerazione si palesa, se non del tutto errata, quanto meno decontestualizzata in quanto, in maniera piuttosto arbitraria,<sup>43</sup> i Supremi Giudici si limitano a sostenere l'assenza della soggettività passiva ai fini IVA partendo dall'insussistenza della soggettività giuridica: così come resa dalla sentenza in commento, l'interpretazione adottata si pone, invero, in aperto contrasto con l'impianto normativo di tale imposta che, in linea generale, sposa una concezione del tutto diversa del rapporto tra la soggettività tributaria e quella civilistica, ravvisando colui sul quale grava l'obbligo di versare l'imposta in "chiunque eserciti in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività".<sup>44</sup> Peraltro – in assenza di più puntuali chiarimenti –, risulta, in ogni caso, di difficile comprensione una riproduzione *tel quel* nella vicenda in commento (che

attiene alla definizione delle condizioni per accertare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'IVA) dell'argomento secondo cui la costituzione del vincolo non determina l'insorgere di alcun presupposto impositivo, giacché tale argomento è stato valorizzato con riferimento all'aspetto, ben distinto da quello in esame, della individuazione del momento in cui si manifesta la capacità contributiva connessa all'imposta sulle successioni e donazioni.

Sotto altro profilo, non pare ultroneo rimarcare la considerazione per cui risolvere l'analisi di un aspetto assai delicato quale è quello in esame eccependo l'insussistenza di una previsione normativa che sancisca la soggettività passiva ai fini IVA risulta quanto meno riduttivo. Ed invero, alla luce della ricostruzione sistematica svolta nel paragrafo che precede, appare del tutto evidente come, anche laddove non si volesse concordare la tesi sposata dalla più autorevole dottrina in merito alla sussistenza di una soggettività passiva ai fini IVA in capo al trust, occorre necessariamente prendere atto della rilevanza che questo vincolo può assumere in quanto tale ed in ragione della sua natura di centro di imputazione, pervenendo alle conclusioni sopra illustrate.

In definitiva, non può non constatarsi come, quanto meno nelle forme riprodotte, la soluzione cui pervengono gli Ermellini nel caso di specie risulta difficilmente condivisibile; è invero poco agevole la comprensione della ragione che esclude la rilevanza ai fini IVA della sussistenza di un trust e, *a fortiori*, di come ciò possa condurre a sostenere che ai fini dell'accertamento dei presupposti rilevanti ai fini IVA occorra guardare alla figura del disponente, adducendo finanche che la mera circostanza per cui questi risulta titolare di una partita IVA debba ritenersi sufficiente a giustificare l'assoggettamento ad IVA dell'atto da questi compiuto (in quanto anche trustee) nella gestione del trust auto-dichiarato.

## § 10. La natura “interposta” del trust auto-dichiarato quale (possibile) giustificazione della decisione

---

Posto che, sul piano fiscale, la lettura della Suprema Corte solleva più di una perplessità, muovendo da una diversa prospettiva, gli approdi raggiunti dai Giudici di legittimità nel caso in esame potrebbero essere stati condizionati dal fatto che la vicenda sottoposta alla loro attenzione aveva ad oggetto un trust auto-dichiarato in cui – si ricorda – la figura del disponente, che istituisce il trust, coincide con quella del trustee e, dunque, con il soggetto che assume il ruolo di gestore della massa patrimoniale vincolata.

Ed invero, la particolare struttura del trust auto-dichiarato, seppur non espressamente in contrasto con l'unico dettato normativo utile per la ricostruzione giuridica dell'istituto – rappresentato, come noto, dalla Convenzione de l'Aja, nella quale non si riscontra alcun esplicito divieto per il disponente di assumere finanche il ruolo di trustee<sup>45</sup> – è stata in più circostanze esaminata dalle sezioni civili e penali della Suprema Corte: in tali ipotesi, i Giudici si sono sovente espressi in favore del disconoscimento

dell'effettiva esistenza di un trust e, dunque, della sua natura di soggetto interposto, potenzialmente funzionale al perseguimento di scopi elusive.<sup>46</sup>

Ebbene, nonostante nella pronuncia non si ravvisino elementi che consentano di sostenere che le valutazioni della Corte traggano origine proprio da tale lettura – che, allo stato, pare l'unica in grado di giustificare simili statuizioni –, ci si potrebbe, dunque, chiedere se la *ratio* del ragionamento che ha portato i Supremi Giudici a sentenziare, in termini – ad onor del vero – generali, la rilevanza, nel comparto IVA, della figura del disponente (specificando finanche che l'accertamento in ordine ai presupposti per l'applicazione dell'imposta debba essere condotto nei riguardi di tale soggetto) non si debba ricercare proprio in tali (non rivelate) considerazioni preliminari afferenti la stessa ammissibilità nell'ordinamento di tale peculiare forma di trust.

## § 11. Considerazioni conclusive

---

Alla luce della presente analisi, non si può fare a meno di rilevare che le statuizioni contenute nella pronuncia in commento potrebbero rappresentare una (ulteriore) deriva dell'assenza di una compiuta disciplina, civilistica e fiscale, di uno strumento che, a decorrere dalla ratifica della Convenzione de l'Aja del 1989, è – a tutti gli effetti – entrato a far parte del nostro ordinamento e rispetto al quale, a distanza di oltre trent'anni, l'intero sistema giuridico si mostra, probabilmente, ancora impreparato.

Come si è tentato di chiarire, le conclusioni raggiunte in tale circostanza dalla Suprema Corte in merito alla carenza di soggettività passiva ai fini IVA del trust non possono, infatti, essere supinamente accolte; e ciò non solo facendo leva sulla ricostruzione sistematica cui si è dato spazio nel presente commento ma anche per ragioni di natura pratica che possono in questa sede solo accennarsi.

Tirando le fila del discorso sin qui condotto, si ritiene dunque utile evidenziare, in primo luogo, che la pronuncia si mostra eccessivamente lacunosa e difetta sul piano della logicità in quanto, in effetti, non consente di comprendere per quale ragione la Cassazione abbia ravvisato nel disponente il soggetto rispetto al quale compiere le indagini necessarie ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'assoggettamento ad IVA di un'operazione compiuta nell'ambito della gestione del trust; ed invero, come ragionevolmente suggerisce la struttura e la *ratio* di tale strumento, il disponente sembrerebbe proprio colui che, costituendo il trust e definendo le condizioni e gli obiettivi da raggiungere per il tramite del medesimo, si spoglia della titolarità di quanto in esso conferito e, a meno che non decida di designarsi quale trustee (dando così luogo ad un trust auto-dichiarato) o beneficiario (delineando la figura del trust auto-destinato) o, ancora, assumendo la funzione di guardiano, non risulta più collegato con il fondo in trust.

Proprio in conseguenza di tale ultima considerazione, si potrebbe riflettere sulla circostanza per cui, laddove la pronuncia in commento non abbia voluto espungere

dall'ordinamento i trust auto-dichiarati e si sia espressa – come in effetti parrebbe emergere dai sibillini passaggi della sentenza – in termini generali e, quindi, con riferimento ad ogni tipologia di trust, allora non sembra così inverosimile ipotizzare future contestazione in merito al mancato assoggettamento ad IVA di operazioni compiute dal trustee nell'ambito della gestione dei beni di un trust avente – in via esemplificativa – il solo scopo di curare il patrimonio in attesa di un passaggio generazionale. In altri termini, preme rilevare che, laddove i giudici e gli uffici ritenessero di dare seguito alle statuizioni qui in commento, potrebbe assistersi al proliferare di casi analoghi a quello di specie, con la conclusione per cui la sussistenza dei presupposti ai fini IVA con riferimento ad operazioni condotte nell'ambito della gestione di un trust potrebbe essere fondata sull'unico elemento per cui, dovendosi guardare alla figura del disponente (ovvero del trustee, a seconda del soggetto che potrebbe essere preso in considerazione), nell'ipotesi in cui questi risulti titolare di partita IVA, l'operazione dovrà – per ciò solo – soggiacere al regime di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In definitiva, senza escludere l'ipotesi per cui, come si è prospettato, tale pronuncia possa costituire il risultato di ragionamenti ampiamente condizionati dall'esigenza di fronteggiare l'utilizzo di strumenti funzionali a sottrarre il patrimonio del reale soggetto passivo dall'adempimento di obbligazioni tributarie, permangono molteplici dubbi in merito alle conseguenze che potrebbero derivare da una tale lettura; dubbi che, verosimilmente, potranno essere risolti unicamente con un intervento che, per rivelarsi realmente risolutivo, dovrebbe necessariamente muovere dal legislatore.

---

## Note

1. La difficoltà incontrata dalla giurisprudenza nell'analizzare i profili soggettivi del trust ai fini IVA emerge con tutta evidenza sol che si consideri l'individuazione del disponente quale soggetto chiamato ad assolvere l'IVA sugli atti di gestione del trust. In particolare, al di là delle considerazioni tecniche che meglio si andranno a sviluppare, una simile valutazione potrebbe trovare una spiegazione unicamente nel riconoscimento della potenziale natura di soggetto interposto del trust, su cui si tornerà oltre. Su questi profili critici, analizzati, in particolare, nell'ambito delle imposte dirette, si v., tra gli altri, F. Gallo, *Trust, interposizione fittizia e elusione*, in *Rassegna tributaria*, 1996, 1043, A. Vicari, *La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione*, in questa *Rivista*, Saggi, 2011, 475 e, da ultimo, ancora su tali argomenti, S. Marchese, *I trust "fiscalmente riconosciuti"*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2020, 2407 e, con particolare riferimento agli interventi dell'Agenzia delle Entrate a riguardo, cfr. A. Valente – I. Viola, *Trust: punti controversi in tema di residenza e interposizione fittizia*, in *Fiscaltà & Commercio Internazionale*, 2021, 25.
2. La ricostruzione della fattispecie risulta abbastanza lacunosa e, dal tenore della pronuncia, non pare neppure agevole comprendere in capo a quale soggetto sia da ricondurre la proprietà della superficie oggetto di compravendita; in questo commento, si muove comunque dall'assunto per cui si tratti di una proprietà conferita in trust.
3. A ben vedere, ulteriori dubbi traggono origine dal fatto che rimane oscuro se, nel sostenere l'irrilevanza dell'attività svolta in proprio dal trustee, l'Agenzia delle Entrate intenda il trustee di ogni tipologia di trust o il trustee del trust auto-dichiarato che coincide con il disponente.

4. Per una compiuta riflessione in merito alla struttura giuridica del trust si v., per tutti, M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2019.
5. Data la molteplicità di funzioni che potrebbero astrattamente contraddistinguere un trust, in assenza di un inquadramento civilistico, è stato rimesso alle Corti, di merito e di legittimità, il compito di valutare, caso per caso, la compatibilità dello strumento con l'ordinamento - individuando quali parametri di riferimento gli art. 1344 e 2740 c.c. - e, quindi, la meritevolezza di tutela dei fini perseguiti mediante l'apposizione del vincolo su determinati beni. In altri termini, muovendo dal combinato disposto delle richiamate previsioni, la legittimità del trust quale negozio giuridico astrattamente ammissibile nell'ottica dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. richiede un vaglio in merito alla sua conformità all'ordinamento e quindi alla sua idoneità a perseguire scopi meritevoli di tutela.
6. Ciò posto, la dottrina ha ravvisato che alcuna preclusione alla soggettività tributaria discende dall'inesistenza di una soggettività giuridica e civilistica. Si vedano, a questo riguardo, le considerazioni in merito all'autonomia del diritto tributario, tra gli altri, di S. Cipollina, *Origini e prospettive dell'autonomia scientifica del diritto tributario*, in *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*, 2018, 1, 163, e di M. Procopio, *Il sistema tributario italiano*, 2<sup>a</sup> ed. 1, Milano, 2018, 8. In questo solco, si inserisce, infatti, la dottrina che riconosce la possibilità di istituire ipotesi di soggettività tributaria ad opera del legislatore fiscale ed indipendentemente da una preliminare soggettività civilistica laddove ciò sia necessario per risolvere inconvenienti di natura pratica (cfr., per tutti, G.A. Micheli, *Soggettività tributaria e categorie civilistiche*, in *Aa.Vv., Riforma tributaria e diritto commerciale*, Atti del convegno di Macerata del 12 e 13 novembre 1976, Milano, 1978, 33 a 34).
7. A questo proposito, basti ricordare l'annosa questione relativa all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di registro, su cui si dirà a breve, nonché le opinioni emerse nella giurisprudenza di merito in ordine alla soggettività ai fini IMU (cfr., tra le altre, CTP Parma del 6 giugno 2012 e nota a commento di M. Vaglio, *I trusts sono soggetti passivi IMU e sono ammessi all'esenzione se hanno finalità assistenziali*, in *Corriere tributario*, 2012, 43 e *contra* E. Marvulli, *Il trustee è soggetto passivo ai fini IMU, in il fisco*, 2019, 2875).
8. A ben vedere, già antecedentemente alla riforma, alcuni autori avevano ricondotto il trust nel novero dei soggetti passivi IRES e, in particolare, nelle "altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo" ai sensi dell'art. 73, comma 2, cit.
9. In termini non favorevoli a tale riconoscimento *ope legis* di tutti i trust, si è subito espressa l'Amministrazione finanziaria, la quale ha affermato che, prima di riconoscere l'esistenza del trust sotto il profilo fiscale, occorre condurre l'accertamento in merito alla sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge regolatrice (ad esempio, la nota Legge del Jersey) nonché dalla Convenzione de l'Aja e, in particolare, della ricorrenza del momento organizzativo e della non appartenenza a terzi soggetti, al fine di escludere che tale strumento possa costituire un mezzo per creare un soggetto interposto. Sul punto si v., in particolare, ancor prima della modifica legislativa del 2007, il riconoscimento della natura interposta del trust revocabile (cfr. circ. [n. 99/E](#) del 2001) o ancora in generale, tutte le volte in cui il disponente risulti titolare di poteri significativi in forza dell'atto istitutivo, con la conseguenza per cui il trustee non può esercitare l'attività di gestione senza il consenso del disponente (cfr. circ. [n. 43/E](#) del 2009).
10. Per la determinazione della residenza del trust, si veda quanto previsto nella circolare [n. 48/E](#) del 2007, la quale adatta le regole individuate dall'art. 73 cit. per i soggetti passivi IRES e rappresentate dai criteri di collegamento al territorio dello Stato della sede dell'amministrazione e dell'oggetto principale.
11. Per maggiori considerazioni in materia di imposizione diretta del trust, si rinvia a T. Tassani, *Osservazioni sulla disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta (alla luce della finanziaria 2007)*, Consiglio nazionale del notariato, Studio n. 22-2007/T.
12. A questo riguardo, si ritiene utile ricordare che, con riferimento ai trust trasparenti, nella recente bozza di Circolare diramata l'11 agosto 2021, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la posizione già assunta nella circolare [n. 61/E](#) del 27 dicembre 2010 ribadendo, in particolare, che il reddito prodotto da tale tipologia di trust deve essere imputato per trasparenza ai beneficiari residenti quale reddito di capitale ex art. 44, comma

- 1, lett. g- sexies), del TUIR, non rilevando la residenza del trust e neppure il luogo di produzione del reddito. Sul recente intervento apportato in merito ai trust opachi nell'ambito delle imposte dirette dal D.L. n. 124/2019, si v. anche il recente contributo di M. Antonini – R. A. Papotti, *Chiarimenti (da integrare e ripensare) su trust opachi esteri e trasferimenti patrimoniali dei trust*, in *il fisco*, 2021, 36, 3440.
13. Cfr. T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2012, 57.
14. Accanto a tali disposizioni, occorre tenere in considerazione altresì la previsione di cui all'art. 149 TUIR, che sancisce, di fatto, una presunzione di commercialità per gli enti qualificatisi come “non commerciali” che integrino i parametri indicati.
15. Cfr. tra gli altri, da ultimo, A. Contrino, *Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione dei trust ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti (con uno sguardo all'indietro di tre lustri)*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2021, 1217-1260; S. Supino, *La tassazione indiretta dei trust nella giurisprudenza di legittimità: un ritorno al passato o uno sguardo al futuro?*, in questa *Rivista*, 2020, 678; T. Tassani, *La terza via interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione*, in questa *Rivista*, 2018, 624.
16. Cfr. Agenzia delle Entrate, Bozza di circolare dell'11 agosto 2021.
17. Sul punto, cfr. L. Salvini, *L'imposta sul valore aggiunto*, in (a cura) di L. Salvini, *Diritto tributario delle attività economiche*, Torino, 2019, 263, osserva, in particolare, l'assenza di una chiara enunciazione del presupposto del tributo che, invece, risulta efficacemente individuato per IRPEF e IRES dagli artt. 1 e 72 del TUIR nel possesso del reddito.
18. Peraltro, anche il modello precompilato per la dichiarazione IVA rilasciato dall'Agenzia delle Entrate fornisce elementi utili nell'ottica del riconoscimento della natura di soggetto passivo ai fini IVA del trust laddove lo stesso compare nell'elenco dei soggetti tenuti, per l'appunto, alla presentazione della dichiarazione IVA. Per completezza, nella medesima circolare, anche con riferimento all'IRAP, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in senso favorevole alla soggettività passiva del trust riconoscendo che “il trust è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all'IRAP previsti dal [D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446](#), in quanto soggetto passivo rientrante, a seconda dell'attività svolta, nelle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed e) del medesimo decreto”.
19. Cfr. a riguardo, T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 54-56, il quale correttamente osserva che l'individuazione del soggetto passivo assume importanza anche per accertare l'esistenza di eventuali profili di rilievo in termini di spettanza di agevolazioni ovvero di determinazione dell'imposta dovuta.
20. In questi termini, T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 54-56.
21. Sul punto, cfr. L. Salvini, op. cit., 271.
22. Pur assumendo un ruolo essenziale nel meccanismo di attuazione dell'IVA, la figura dei c.d. soggetti passivi di fatto, rappresentata dai consumatori finali economicamente incisi dal tributo, rimane al di fuori della presente analisi, che si assesta su considerazioni limitate al piano giuridico.
23. Sul punto, si ricorda il contributo di A. Comelli, *Effettivo esercizio dell'attività imprenditoriale e detrazione IVA sugli acquisti*, in *GT- Rivista di giurisprudenza tributaria*, 1995, 928.
24. Per più ampie considerazioni in merito alla difformità tra la disciplina comunitaria e quella interna, cui non può darsi spazio in questa sede, si v. M. Giorgi, *Detrazione e soggettività passiva nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto*, Padova, 2005, 77 e A. Comelli, *Iva comunitaria e Iva nazionale*, Padova, 2000, 461.
25. Per completezza, si ricorda, inoltre, che il legislatore, al comma 5 del medesimo art. 4, ha ritenuto opportuno individuare una deroga alla presunzione di commercialità escludendo da tale previsione le società di mero godimento di cui alla lett. a) e per le c.d. holding non operative di cui alla lett. b).
26. Sul punto si v., in particolare, M. Giorgi, op. cit., 85-86 e A. Comelli, op. cit., 469.
27. Per completezza, si ricorda, comunque, l'eccezione rappresentata dal meccanismo del *reverse charge*.
28. Cfr. T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 57-58.
29. In questo senso, cfr., tra gli altri, T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 57, G. Corasaniti, *La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte dirette diverse da quelle sui redditi*, in N. De Renzis Sonnino – G.

Fransoni (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008, 2899; E. Della Valle, *Brevi note in tema di fiscalità del trust*, in *Giurisprudenza italiana*, 2008, 2899.

30. Si ritiene utile osservare che, seppur nell'ambito di una controversia afferente tematiche diverse, la C. Giust., 14 settembre 2017, *Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements*, causa C-646/15, ha equiparato il trust alle "altre persone giuridiche" ai fini del riconoscimento del diritto alla libertà di stabilimento statuendo, in particolare, che "un ente come un trust il quale, in forza del diritto nazionale, disponga di diritti e di obblighi che gli consentono di agire in quanto tale e che eserciti un'attività economica effettiva può avvalersi della libertà di stabilimento". Sul punto si v., in particolare, il commento di S. Carunchio, *Exit tax illegittima e trust equiparato a "persona giuridica"*, in *il fisco*, 40, 2017, 3859.

31. Anche in merito a tale profilo, è nutrita la dottrina che si è espressa in questi termini. Si v., tra gli altri, in particolare, T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 57; V. Ficari, *Il profilo soggettivo nell'imposta sul valore aggiunto*, in *Rivista di diritto tributario*, 1999, 570.

32. Occorre, tuttavia, precisare che l'accertamento in merito al carattere principale o esclusivo dell'attività esercitata non deve essere determinato avendo riguardo unicamente e pedissequamente al contenuto dell'atto costitutivo ma tenendo in considerazione l'attività effettivamente esercitata. Ed in effetti, se si considera che la norma prevede che l'oggetto esclusivo o principale deve individuarsi in base all'atto costitutivo, deve condividersi la lettura della Cassazione secondo cui esso va determinato « sulla scorta dell'interpretazione che è consentito dare alle norme statutarie, nella ricerca della reale natura dell'attività che l'ente si prefigge di esercitare » e che, tenendo conto dell'ipotesi in cui non sia possibile ritrarre dall'atto costitutivo indicazioni utili a tale riguardo, « l'oggetto dell'indagine, diretta in entrambi in casi all'individuazione della reale natura dell'attività, è rappresentato, nell'un caso, dall'atto costitutivo e, nell'altro, dall'accertata concreta attività esercitata » (Cass., 4 ottobre 1991, n. 10409).

33. Dissociazione che, in ragione della struttura del tributo e – evidentemente – a parere del legislatore, non può assumere il medesimo rilievo nel comparto delle imposte sui redditi, come dimostra l'inserimento del trust nel novero dei soggetti di cui all'art. 73 TUIR; ciò, verosimilmente, in ragione dell'indice di capacità contributiva ravvisato, in tale ambito, nel possesso del reddito.

34. Seppur sviluppate in merito alle imposte dirette, può essere utile, in tale contesto, ricordare le considerazioni di T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 35, il quale ha osservato che è unanime l'opinione secondo cui il disponente rimane del tutto estraneo all'ambito di individuazione dei soggetti passivi dei redditi creati dal trust, giacché non vanta alcun tipo di posizione giuridica soggettiva in relazione al patrimonio segregato, che non rientra, dunque, in alcun modo nella sua disponibilità.

35. Più ampie valutazioni possono essere svolte con riferimento al trust istituito per la gestione di partecipazioni nonché quello volto alla gestione di immobili, come puntualmente osserva T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 58-60.

36. Si concorda, su tali aspetti, con T. Tassani, *I trusts nel sistema fiscale italiano*, cit., 58 e E. Della Valle, op. cit., 2899.

37. In termini utili rispetto a questa distinzione si pone, peraltro, il già richiamato intervento della C. Giust., 14 settembre 2017, *Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements*, causa C- 646/15, in cui è stato riconosciuto, ancorché in via incidentale, che "i beni che costituiscono il trust non rientrano nel patrimonio del trustee. Quest'ultimo deve gestire tali beni come patrimonio separato, distinto dal proprio patrimonio. L'obbligo essenziale del trustee consiste nel rispetto delle condizioni e degli oneri, stipulati nell'atto costitutivo del trust, e del diritto in via generale".

38. Il riconoscimento di soggetti deputati all'esecuzione degli adempimenti materiali non presuppone, a ben vedere, la sussistenza di una capacità contributiva ma risulta, al contrario, rispondente all'esclusiva finalità di rendere più agevole l'attuazione del rapporto obbligatorio tra Erario e contribuente.

39. In questo senso, si v. la nota pronuncia della Suprema Corte del 15 luglio 2010, n. 16605.

40. Sul regime IVA dei fondi comuni di investimento e del rapporto con la SGR, cfr. Agenzia delle Entrate, circ. n. 47/E del 2003.

41. In questo senso, è peraltro dirimente il chiarimento reso dai lavori parlamentari alla citata legge del 2001 in materia di fondi di investimento, dai quali risulta possibile ricavare che la soggettività passiva attribuita alla SGR con riferimento alle operazioni effettuate dai fondi non può ritenersi sovrapponibile alla nozione di soggettività passiva disegnata dalla norma generale di cui all'art. 17 del Decreto IVA, in combinato con gli artt. 4 e 5 del medesimo d.p.r., in quanto il dettato normativo richiamato dispone chiaramente che la SGR debba applicare l'imposta relativa alle operazioni di ciascun fondo distintamente dall'imposta relativa alle operazioni degli altri fondi da essa gestiti e, ancora, separatamente dall'imposta dovuta da essa SGR per lo svolgimento della propria attività.

42. Sul punto, i dubbi sono già stati anticipati nella nota n. 1.

43. Conferma di un approccio per nulla favorevole al riconoscimento della soggettività del trust può essere ampiamente ravvisata, da ultimo, nell'ordinanza 16 febbraio 2021, n. 3986 con cui la Suprema Corte ha ribadito l'insussistenza della soggettività giuridica del trust evidenziando come questo riconoscimento non possa discendere né in via automatica dalla previsione che attribuisce la soggettività passiva ai fini IRES né, men che meno, da una elaborazione giurisprudenziale. In termini, invece, pressoché analoghi a quelli in cui si è espressa l'arresto oggetto del presente commento si è pronunciata altresì la giurisprudenza di merito della CTP di Bergamo, Sez. X, 12 maggio 2015, n. 437. In tale circostanza, probabilmente in ragione del fatto che non si trattava di un trust auto-dichiarato, i giudici di prima istanza hanno statuito che l'accertamento in merito alla sussistenza dei presupposti ai fini IVA venisse compiuto nei confronti del trustee con la conseguenza per cui, giacché, nel caso di specie, il trustee non risultava dotato di partita IVA, doveva escludersi l'applicabilità della disciplina del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ed assoggettare l'operazione all'imposta di registro in misura proporzionale.

44. Cfr. E. Della Valle, op. cit., 2899.

45. Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione de l'Aja, il trust deve essere necessariamente caratterizzato dai seguenti elementi: "a) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; b) i beni in trust sono intestati al trustee o ad un'altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee".

46. A questo proposito, sembra opportuno ricordare un primo filone della Cassazione civile che, avallando la giurisprudenza penale (tra cui Cass. pen., 30 marzo 2011, n. 13276, e Cass. pen., 27 maggio 2014, n. 24621, che si erano occupate di trust di cui era stata dichiarata la costituzione in frode ai creditori), ha argomentato nel senso della nullità del trust auto-dichiarato affermando che esso, "benché sia denominato trust, non ne ha la fisionomia: ne manca, difatti, uno dei tratti tipologicamente caratteristici, ossia il trasferimento a terzi da parte del disponente dei beni costituiti in trust, al fine del conseguimento dell'effetto, con carattere reale, di destinazione del bene alla soddisfazione dell'interesse programmato". A fronte di tali ricostruzioni che, per vero, continuano ad essere sostenute in ambito civile e penale (si v., a tal riguardo, la giurisprudenza in materia di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e, tra le altre, Cass. pen., [8 febbraio 2019, n. 6275](#)), sul piano fiscale, dopo un'iniziale avversione per il trust auto-dichiarato (come dimostra, richiamando peraltro le predette pronunce della sezione penale, Cass. [24 febbraio 2015, n. 3735](#), nella quale è stato osservato che "presupposto coesenziale alla stessa natura dell'istituto è che il detto disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Tale condizione è ineludibile al punto che, ove risulti che la perdita del controllo dei beni da parte del disponente sia solo apparente, il trust è nullo (*sham trust*) e non produce l'effetto segregativo che gli è proprio"), si è delineato un orientamento di segno diametralmente opposto che, sia pur mediante sentenze che analizzano il tema *incidenter tantum*, supporta l'ammissibilità del trust auto-dichiarato (cfr., per tutte, Cass. [26 ottobre 2016, n. 21614](#)). Per completezza, si rappresenta che anche in altri ordinamenti si è dubitato dell'ammissibilità di tale particolare figura: si pensi alla particolare tipologia di trust auto-dichiarati identificata negli Stati Uniti (*i.e. living trust*).

**Maddalena Cecci** (1993) - Avvocato presso Salvini e Soci - Studio legale tributario fondato da F. Gallo, con il quale collabora dal 2017, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza presso la LUISS Guido Carli di Roma, profilo societario-tributario, con una tesi in materia di accordi preventivi per imprese con attività internazionale.

È autore di contributi scientifici in materia di fiscalità del trust e del patto di famiglia. È coautore del *Manuale Professionale di Diritto Penale-Tributario*, a cura di L. Salvini e F. Cagnola, Giappichelli, 2021.

maddalena.cecci@gmail.com